Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0382

Modifica di taluni regolamenti per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (Omnibus IV)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2026 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione (COM(2025)0501 – C10-0092/2025 – 2025/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0501),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 16 e 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0092/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[1],

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2026, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

---

[1] GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj.

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 59 del regolamento,

– visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0041/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P10_TC1-COD(2025)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2026 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 per quanto riguarda l'estensione alle piccole imprese a media capitalizzazione di determinate misure di attenuazione disponibili per le piccole e medie imprese e ulteriori misure di semplificazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

---

1 GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj.

2 Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2026.

considerando quanto segue:

(1) Il documento "La scelta dell'Europa - Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029" definisce un piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato interno sono tra le priorità fondamentali del piano.

(2) Anche la comunicazione della Commissione del 29 aprile 2021 dal titolo "Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori" sostiene la competitività delle imprese dell'Unione, mirando a garantire che ***gli atti giuridici*** dell'Unione ***conseguano i*** loro obiettivi ***senza imporre costi e oneri inutili alle imprese, apportando nel contempo un contributo positivo alla vita dei consumatori e al mercato interno, aiutando in tal modo l'Unione ad affrontare le sfide attuali e future***. Nella sua comunicazione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" e nella sua comunicazione del 29 gennaio 2025 dal titolo "Bussola per la competitività dell'UE", la Commissione ha individuato la necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi di comunicazione ***sia*** per le imprese ***che*** per le amministrazioni ***pubbliche*** e si è impegnata a ridurre gli oneri amministrativi almeno del 25 % ***per tutte le imprese e almeno del 35 % per le piccole e medie imprese ("PMI")***.

(3) Il 12 settembre 2023 la Commissione ha pubblicato una comunicazione dal titolo "Pacchetto di aiuti per le PMI" ▌, in cui ha annunciato l'obiettivo di aiutare le PMI a competere e a crescere prestando attenzione alle esigenze delle imprese che, a causa della loro crescita, superano le soglie di cui alla definizione di PMI ▌ e della più ampia gamma di piccole imprese a media capitalizzazione. L'azione 18 di tale comunicazione prevedeva che la Commissione elaborasse una definizione armonizzata per le piccole imprese a media capitalizzazione, creasse un insieme di dati basato su tale definizione e valutasse eventuali misure per sostenere le piccole imprese a media capitalizzazione nella loro crescita, compresa la potenziale applicazione a queste ultime, in forma adattata, di alcune misure a favore delle PMI. ***È importante garantire che qualsiasi sostegno alle piccole imprese a media capitalizzazione sia concepito in modo da rispettare i principi di concorrenza leale, di non discriminazione e di un elevato livello di protezione dei consumatori, nonché l'integrità del mercato interno.***

(4) ***Le PMI rappresentano il 99 % di tutte le imprese dell'Unione. Le microimprese e le piccole imprese, che rappresentano la grande maggioranza delle PMI, continuano a dover affrontare notevoli sfide nell'espansione delle loro attività nell'Unione. Tali sfide rischiano di compromettere l'efficacia e il corretto funzionamento del mercato interno. L'Unione dovrebbe pertanto sostenere le imprese, l'imprenditorialità e un'economia di mercato competitiva promuovendo un quadro normativo prevedibile e un adeguato sostegno alla conformità, al fine di agevolare la crescita e l'espansione delle microimprese e delle piccole*** imprese ***nel mercato interno. Anche le imprese che, a causa della loro crescita, non rientrano più nella*** definizione di PMI, in particolare le piccole imprese a media capitalizzazione, svolgono un ruolo fondamentale nell'economia dell'Unione ▌. Le piccole imprese a media capitalizzazione sono fortemente presenti in ecosistemi industriali fondamentali per la competitività dell'Unione e la sua sovranità tecnologica, compresa l'elettronica, il settore aerospaziale e della difesa, l'energia, le industrie ad alta intensità energetica e la salute. Circa il 20 % di tutte le piccole imprese a media capitalizzazione era costituito da PMI tre anni prima ▌. ***Le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, pur essendo importanti e necessitando di un sostegno analogo per determinati aspetti, hanno esigenze e requisiti diversi legati alle loro dimensioni e alla loro crescita. Il sostegno alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbe pertanto essere adattato di conseguenza, prestando particolare attenzione alle sfide specifiche e continue cui devono far fronte le PMI.***

(5) I regolamenti (UE) 2016/679[3], (UE) 2016/1036[4], (UE) 2016/1037[5], (UE) 2017/1129[6] e (UE) 2023/1542[7] del Parlamento europeo e del Consiglio contengono una serie di disposizioni volte a fornire sostegno nonché misure di semplificazione o attenuazione per le PMI. Più specificamente, tali disposizioni mirano ad alleviare gli oneri amministrativi, ridurre o eliminare gli ostacoli all'ingresso sul mercato e agevolare la conformità, tenendo conto della situazione specifica delle PMI nell'attuazione dei loro obblighi e nella valutazione dell'impatto economico e sociale di tali obblighi, e anche a fornire orientamenti, sostegno e assistenza dedicati alle PMI.

(6) Rispetto alle PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione tendono a dimostrare un ritmo di crescita e un livello di innovazione e digitalizzazione più elevati. Tuttavia, per quanto riguarda gli oneri amministrativi, tali imprese si trovano ad affrontare sfide analoghe a quelle delle PMI, il che comporta la necessità di proporzionalità nella legislazione e di un sostegno mirato. Al fine di consentire una trasformazione agevole di un'impresa da PMI a piccola impresa a media capitalizzazione, è importante affrontare in modo coerente gli "effetti precipizio" (*clift effect*) che potrebbero verificarsi quando un'impresa, a causa della sua crescita, non è più una PMI e si trova di fronte a norme che si applicano alle imprese più

---

3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

4 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj).

5 Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).

6 Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj).

7 Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).

grandi. ***Al fine di conseguire l'obiettivo generale di agevolare il funzionamento delle imprese e del mercato interno, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione, è opportuno modificare una serie di atti giuridici dell'Unione esistenti. In particolare, al fine di migliorare le condizioni per la crescita economica nell'Unione,*** agevolare le attività delle piccole imprese a media capitalizzazione e ridurne gli oneri amministrativi, è opportuno adattare i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129 e (UE) 2023/1542, che prevedono norme specifiche di attenuazione per le PMI in modo da estendere l'ambito di applicazione di tali norme e includervi le piccole imprese a media capitalizzazione.

(7) ***La riduzione degli obblighi amministrativi e di comunicazione è essenziale per rafforzare la competitività delle imprese dell'Unione, in particolare laddove tali riduzioni possano avere il più elevato impatto positivo sull'innovazione e sulla trasformazione digitale mantenendo nel contempo il livello di ambizione dei pertinenti atti giuridici esistenti dell'Unione. Tale esercizio di semplificazione dovrebbe essere effettuato in modo equilibrato e proporzionato, garantendo il mantenimento delle norme generali dell'Unione in materia di tutela degli investitori e continuando nel contempo a sostenere le PMI attraverso il mantenimento dell'approccio esistente. È inoltre opportuno apportare altre modifiche al fine di ridurre l'onere per le imprese, comprese in particolare le piccole imprese a media capitalizzazione.***

(8) ***Ai fini del presente regolamento modificativo, che fa parte del pacchetto Omnibus IV,*** le piccole imprese a media capitalizzazione ***dovrebbero***, in linea di principio, ***essere definite come imprese che non sono PMI, che occupano meno di 1 000 persone, il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi che sono calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione[8]. L'ambito di tale definizione comprende le imprese di dimensioni fino a quattro volte superiori a quelle delle PMI, senza estendersi alle grandi imprese a media capitalizzazione o alle grandi imprese. I riferimenti alla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione e alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione[9] contenuti nel presente regolamento modificativo sono da intendersi come riferimenti alla versione originale di tali raccomandazioni.***

(9) ***Al fine di garantire un approccio alle piccole imprese a media capitalizzazione coerente e basato su dati concreti, la Commissione dovrebbe, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul riesame dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione e sull'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129 e (UE) 2023/1542 e del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] modificate dal presente regolamento, compreso l'impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi nonché sulla competitività delle piccole imprese a media capitalizzazione, tenendo conto anche degli aspetti economici, sociali e ambientali, se del caso. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione dovrebbe compilare una rassegna delle definizioni di piccole imprese a media capitalizzazione che figurano negli atti giuridici***

---

8 ***Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).***

9 ***Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).***

10 Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (GU L, 2024/573, 20.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/573/oj).

dell'Unione.

Tale relazione dovrebbe concentrarsi, in particolare, sull'eventuale necessità di rivedere le soglie entro le quali le piccole imprese a media capitalizzazione sono definite alla luce dell'inflazione, dell'ambito di applicazione e degli sviluppi economici e di mercato, al fine di prendere in considerazione, se del caso, un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione delle definizioni di piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. Tale relazione dovrebbe inoltre concentrarsi sulle deroghe, le semplificazioni, le esenzioni e altri trattamenti preferenziali esistenti concessi alle piccole imprese a media capitalizzazione negli atti giuridici dell'Unione e dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

(10) Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce protezione alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati. ***Al fine di tenere conto della situazione specifica delle microimprese e delle piccole e medie imprese, nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione, la deroga all'***obbligo di tenere registri delle attività di trattamento dovrebbe essere semplificata e applicata a tutte le imprese e organizzazioni con meno di ***1 000*** dipendenti, a condizione che le loro attività di trattamento non siano tali da comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati. ***È inoltre importante chiarire che le autorità e gli organismi pubblici non sono interessati dagli obiettivi di tale modifica del regolamento (UE) 2016/679 stabiliti nel presente regolamento modificativo e non dovrebbero pertanto beneficiare di tale deroga.***

(11) È necessario modificare l'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 per estendere l'ambito di applicazione della deroga all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento a tutte ***le imprese*** e alle organizzazioni con meno di ***1 000*** dipendenti, per consentire anche a loro di beneficiare di tale deroga, e prevedere che la deroga si applichi fatto salvo il caso in cui ***si ritenga che una specifica attività di*** trattamento possa comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, si dovrebbe ritenere che il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento imponga al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di tenere ***registri aggiornati*** di tali attività di trattamento. ***È altresì opportuno chiarire che le imprese e le organizzazioni con meno di 1 000 dipendenti che effettuano attività di trattamento dei dati personali a rischio elevato sono soggette unicamente all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento specifiche che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679.***

(12) Il trattamento di categorie particolari di dati personali ***da parte delle imprese e organizzazioni con meno di 1 000 dipendenti***, qualora sia necessario ai fini dell'assolvimento degli obblighi e dell'esercizio di diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e di sicurezza sociale e protezione sociale, di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, ***potrebbe non sempre essere tale da comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati e*** non dovrebbe di per sé richiedere la tenuta di registri delle attività di trattamento***, a meno che non si valuti che il trattamento potrebbe comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati***.

(13) ***Inoltre, l'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento dovrebbe continuare ad applicarsi qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia tenuto a designare un responsabile della protezione dei dati a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) o c), del regolamento (UE) 2016/679. L'articolo 37 di tale regolamento si applica ai casi in cui le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala oppure il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e a reati. Tali casi rivestono particolare importanza poiché il trattamento dei dati personali presenta rischi strutturali o ricorrenti e dovrebbe pertanto richiedere che siano sempre tenuti registri delle attività di trattamento correlate. Tuttavia, è importante osservare che le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento riguardano le sue attività primarie ed esulano dal trattamento dei dati personali come attività accessoria. Ad esempio, nel settore privato, qualora il trattamento dei dati personali costituisca un'attività accessoria e non comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, non sarebbe obbligatorio tenere registri per tale specifica attività di trattamento.***

(14) ***È opportuno aggiungere all'articolo 4 del*** regolamento (UE) 2016/679 ***le definizioni di*** microimprese e piccole e medie imprese ***nonché di piccole imprese a media capitalizzazione. Gli obblighi di cui agli*** articoli ***40 e 42 di tale regolamento, secondo cui si devono prendere in considerazione le esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese per quanto riguarda l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati, dovrebbero essere estesi al fine di tenere conto delle esigenze specifiche delle piccole imprese a media capitalizzazione. È importante che tali codici di condotta siano conformi, tra l'altro, agli obiettivi di ridurre al minimo gli oneri normativi e promuovere la digitalizzazione.***

▌

(15) Conformemente all'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno formulato un parere congiunto ***l'8 luglio 2025***.

---

11 ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).***

(16) I regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037 fanno parte del sistema di difesa commerciale dell'Unione. ***Un'efficace attuazione delle misure di difesa commerciale è fondamentale per preservare la competitività dei principali ecosistemi industriali dell'Unione e garantire posti di lavoro di qualità. Tali regolamenti*** consentono all'Unione di condurre inchieste, affrontare le pratiche di dumping e la concessione di sovvenzioni da parte di paesi terzi e ripristinare la parità di condizioni nel mercato dell'Unione. Se un'inchiesta conferma l'esistenza di tali pratiche e un conseguente pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione, la Commissione è tenuta a imporre un dazio antidumping o compensativo, a condizione che tale dazio antidumping o compensativo non sia contrario all'interesse dell'Unione. Le inchieste antidumping e ***antisovvenzioni*** richiedono la partecipazione attiva delle imprese. Le inchieste sono di norma avviate sulla base di una denuncia scritta dell'industria dell'Unione interessata, che deve contenere elementi di prova della pratica sleale e del pregiudizio da essa causato. Per lo svolgimento delle inchieste è necessario che i produttori, gli importatori e gli utilizzatori di un prodotto simile nell'Unione partecipino attivamente e forniscano dati. In gran parte a causa della loro frammentazione e della mancanza di risorse, è spesso molto difficile per le PMI comprendere la difesa commerciale e cooperare nei procedimenti di difesa commerciale. Per tale motivo i regolamenti (UE) 2016/1036 e (UE) 2016/1037 contengono disposizioni volte a superare gli ostacoli che impediscono alle PMI di accedere alla difesa commerciale e di utilizzarla, in particolare attraverso un apposito helpdesk e, ove possibile, allineando i periodi dell'inchiesta all'esercizio contabile. Si ritiene opportuno garantire che anche le piccole imprese a media capitalizzazione beneficino di tali disposizioni***, mantenendo nel contempo lo stesso livello, la stessa qualità, la stessa capacità e la stessa tempestività dei servizi alle PMI. Per attenuare l'impatto delle pratiche sleali sulle PMI e sulle piccole imprese a media capitalizzazione, è importante, per quanto possibile, che le indagini siano condotte senza indebito ritardo, preservando il principio del giusto processo e garantendo la certezza del diritto***.

(17) Il regolamento (UE) 2017/1129 stabilisce le prescrizioni per la redazione di un prospetto nei casi di offerta pubblica o ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Tale regolamento prevede un prospetto di emissione UE della crescita semplificato soggetto a prescrizioni meno rigorose rispetto a un prospetto standard, al fine di rendere la procedura di quotazione meno onerosa e meno costosa per determinati tipi di imprese e in alcuni casi. Le principali categorie di beneficiari di tale prospetto semplificato sono le imprese aventi un potenziale di crescita, in particolare le PMI e le altre imprese i cui titoli sono o saranno ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI. Al fine di ridurre l'onere per le piccole imprese a media capitalizzazione e renderle potenzialmente più attraenti per gli investitori, è opportuno consentire anche a loro di redigere un prospetto di emissione UE della crescita per le loro offerte pubbliche di titoli, anche quando tali offerte sono accompagnate da un'ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione. ***È importante che la semplificazione sia attuata in modo da trovare un equilibrio tra la riduzione degli obblighi amministrativi per le imprese e la necessità di preservare l'integrità dei mercati finanziari, la tutela degli investitori e la fiducia nei mercati dei capitali dell'Unione.***

(18) Al fine di chiarire il trattamento delle piccole imprese a media capitalizzazione nel contesto del regolamento (UE) 2017/1129, è necessario introdurre in tale regolamento una definizione di piccole imprese a media capitalizzazione, distinta da quella di PMI. Ai fini di tale regolamento, le piccole imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere definite come imprese che soddisfano almeno due dei tre criteri basati sul numero medio di dipendenti, sul totale dello stato patrimoniale e sul fatturato netto annuale, oppure come imprese che rientrano nella definizione di piccole imprese a media capitalizzazione di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[12].

---

12 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

(19) Le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione dipendono in particolare dai servizi forniti da enti creditizi e assicuratori, e spesso si affidano soltanto a uno o pochi principali fornitori di tali servizi. I regimi di risoluzione garantiscono un accesso continuo a depositi e funzioni essenziali in caso di fallimento di un ente finanziario. ▌ Le autorità di risoluzione ***possono decidere di*** avvalersi del loro potere di convertire le passività di un ente finanziario per risolverlo tempestivamente e garantire la continuità delle funzioni essenziali***. La messa in atto di tale potere varia a seconda delle procedure di risoluzione dell'Unione e dei paesi terzi e non si può escludere che l'esercizio di tale potere possa comportare un'offerta pubblica di titoli, in particolare qualora vi sia un elemento di scelta per il destinatario di tali titoli. Tuttavia***, la preparazione e la pubblicazione preliminari di un prospetto non sono possibili a causa dei brevi termini imposti nel contesto della procedura di risoluzione. È pertanto importante introdurre un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto che si applichi a un'offerta al pubblico sia di titoli risultanti da una conversione in virtù dell'esercizio dei poteri di cui alle direttive 2014/59/UE[13] e (UE) 2025/1[14] del Parlamento europeo e del Consiglio sia di titoli derivanti da una conversione in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto delle procedure di risoluzione di un paese terzo che attua il documento *"Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions"* (caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari) del Consiglio per la stabilità finanziaria, pubblicato nell'ottobre 2011.

---

13 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190***, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).***

14 Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).

Parimenti, l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto esistente per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di titoli derivanti da una conversione in virtù dell'esercizio dei poteri di cui alle direttive 2014/59/UE e (UE) 2025/1 dovrebbe essere estesa ai titoli risultanti da una conversione in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto delle procedure di risoluzione di un paese terzo che attuano tali norme concordate a livello internazionale.

▌

(20) Il regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce norme relative alle batterie e ai rifiuti di batterie***. Le modifiche del regolamento (UE) 2023/1542 apportate con il presente regolamento, che riguardano solo le parti di tale regolamento basate sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), si basano sull'articolo 114 TFUE***. L'articolo 47 di tale regolamento esenta le PMI da determinati obblighi concernenti le strategie relative al dovere di diligenza per le batterie. L'ambito di applicazione di tale disposizione dovrebbe essere esteso alle piccole imprese a media capitalizzazione, affinché anch'esse siano esentate da tali obblighi. Al fine di garantire la coerenza, è opportuno che il regolamento (UE) 2023/1542 faccia riferimento alle piccole imprese a media capitalizzazione allineandosi alla ***definizione di tali imprese introdotta dal presente regolamento modificativo***, ***esentando in tal modo le piccole imprese a media capitalizzazione con*** un fatturato netto ***annuale*** inferiore a ***200*** milioni di EUR.

(21) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2023/1542, gli operatori economici di cui all'articolo 48, paragrafo 1, di tale regolamento, sono tenuti, su base annuale, a riesaminare e mettere a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Al fine di ridurre i loro oneri amministrativi, gli operatori economici, dopo aver pubblicato la prima relazione sulla strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie, dovrebbero essere tenuti soltanto a riesaminare tale strategia e a mettere a disposizione del pubblico la relazione sulla stessa almeno ogni ***cinque*** anni anziché ogni anno. Tale riduzione degli oneri dovrebbe applicarsi a tutti gli operatori economici***. Allo stesso tempo, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a riesaminare la loro strategia relativa al dovere di diligenza e a mettere a disposizione del pubblico la relazione su tale strategia, senza indebito ritardo, ogniqualvolta si verifichi un cambiamento significativo. Per cambiamento significativo si dovrebbe intendere un cambiamento dello status quo delle attività proprie della società o delle attività delle sue filiazioni o dei suoi partner commerciali, un cambiamento del contesto giuridico o commerciale o qualsiasi altro mutamento sostanziale rispetto alla situazione esistente della società o al relativo contesto operativo, compreso, in particolare, un cambiamento nell'approvvigionamento delle materie prime contemplate dalla strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie o dei componenti che contengono tali materie prime. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con altri quadri dell'Unione, gli operatori economici dovrebbero essere autorizzati a rispettare i loro obblighi di comunicazione mettendo a disposizione del pubblico un'unica relazione consolidata. La pubblicazione di tale relazione eviterebbe la duplicazione degli obblighi di comunicazione e ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi superflui.***

(22) L'obbligo di cui all'articolo 20, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 di registrarsi nel portale F-Gas prima di effettuare importazioni ed esportazioni di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra mira a facilitare l'applicazione delle norme. Tuttavia, l'onere derivante da tale obbligo può essere sproporzionato rispetto al suo vantaggio, in particolare per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione. Tale obbligo di registrazione dovrebbe pertanto essere modificato in modo da essere limitato alle importazioni per le quali si applicano gli obblighi di comunicazione e alle esportazioni per le quali ***si applica una deroga*** a una limitazione all'esportazione***. È opportuno modificare di conseguenza anche l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, relativo all'obbligo di presentare una licenza alle autorità doganali***. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2024/573, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

(23) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 in modo da agevolare il funzionamento delle imprese e del mercato interno, con particolare attenzione alle piccole imprese a media capitalizzazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/679

Il regolamento (UE) 2016/679 è così modificato:

1) all'articolo 4 sono aggiunti i punti seguenti:

"27) "micro, piccole e medie imprese": imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*;

28) "piccole imprese a media capitalizzazione": imprese ***che non sono micro, piccole e medie imprese, che occupano meno di 1 000 persone e il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6*** dell'allegato della ***raccomandazione (UE) 2025/1099 della*** Commissione**.

---

* Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

** Raccomandazione ***(UE) 2025/1099*** della Commissione***, del 21 maggio 2025,*** relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (***GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj).***"*;

2) all'articolo 30, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di ***1 000*** dipendenti, a meno che ***e nella misura in cui un'attività di*** trattamento ***specifica*** effettuata possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui all'articolo 35***, in particolare per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 3 di tale articolo e, in ogni caso, qualora l'attività di trattamento costituisca un'attività principale che richiede la nomina di un responsabile della protezione dei dati a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera b) o c)***.

Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo alla specifica attività di trattamento che soddisfa le condizioni stabilite nel presente paragrafo.";

3) all'articolo 40, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione.";

4) all'articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano, in particolare a livello di Unione, l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati allo scopo di dimostrare la conformità al presente regolamento dei trattamenti effettuati dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento. Sono tenute in considerazione le esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese nonché delle piccole imprese a media capitalizzazione.".

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1036

Il regolamento (UE) ***2016/1036*** è così modificato:

1) ▌ all'articolo 5, il paragrafo ***1 bis è sostituito dal seguente***:

"1 bis. "La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese ("PMI") o piccole imprese a media capitalizzazione, mediante un apposito helpdesk ***("helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione")***, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

Ai fini del primo comma, per "piccole e medie imprese" si intendono le imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*[*]*.

Ai fini del primo comma, per "piccole imprese a media capitalizzazione" si intendono le imprese che non sono microimprese, piccole e medie imprese, che occupano meno di 1 000 persone e il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi che sono calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione[**].

L'helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.

---

* Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

** Raccomandazione ***(UE) 2025/1099*** della Commissione***, del 21 maggio 2025,*** relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (***GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj)."***;

2) all'articolo 6, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 14 mesi dall'inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 8 per gli impegni o dell'articolo 9 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI o piccole imprese a media capitalizzazione, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.";

3) all'articolo 23, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG commercio e sicurezza economica della Commissione e quelle dell'helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione relative all'applicazione del presente regolamento.".

Articolo 3

Modifiche del regolamento (UE) 2016/1037

Il regolamento (UE) 2016/1037 è così modificato:

1) all'articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) per "piccole e medie imprese" si intendono imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione*;

f) ***per "piccole imprese a media capitalizzazione" si intendono imprese che non sono microimprese, piccole e medie imprese, che occupano meno di 1 000 persone e il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 172 milioni di EUR, cifre e importi che sono calcolati conformemente al punto 1 e ai punti da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione**[**]**.**

---

* Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

** Raccomandazione ***(UE) 2025/1099*** della Commissione***, del 21 maggio 2025,*** relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione (***GU L, 2025/1099, 28.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj***)."

2) all'articolo 10, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. La Commissione agevola l'accesso allo strumento di difesa commerciale da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, composti prevalentemente da piccole e medie imprese ("PMI") o piccole imprese a media capitalizzazione, mediante un apposito helpdesk ***("helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione")***, ad esempio favorendo la conoscenza dello strumento, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una denuncia, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici.

L'helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.";

3) all'articolo 11, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per i procedimenti avviati a norma dell'articolo 10, paragrafo 11, l'inchiesta è conclusa, ove possibile, entro un anno. In ogni caso, essa si conclude entro 13 mesi dal loro inizio, conformemente alle conclusioni raggiunte a norma dell'articolo 13 per gli impegni o dell'articolo 15 per i provvedimenti definitivi. Ogni qual volta ciò sia possibile, e segnatamente nel caso di settori dell'industria diversificati e frammentati composti prevalentemente da PMI o piccole imprese a media capitalizzazione, il periodo dell'inchiesta coincide con l'esercizio contabile.";

4) all'articolo 32 bis, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale relazione riporta informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, la chiusura di inchieste senza provvedimenti, gli impegni, le nuove inchieste, i riesami, le distorsioni significative e le visite di verifica, nonché sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione del presente regolamento e del rispetto degli obblighi da esso derivanti. La relazione tratta, inoltre, dell'utilizzo degli strumenti di difesa commerciale da parte di paesi terzi nei confronti dell'Unione e dei ricorsi avverso le misure imposte. Essa comprende le attività del consigliere-auditore della DG commercio e sicurezza economica della

Commissione e quelle dell'helpdesk per PMI e piccole imprese a media capitalizzazione relative all'applicazione del presente regolamento.".

Articolo 4

Modifiche del regolamento (UE) 2017/1129

Il regolamento (UE) 2017/1129 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente:

"d quater) l'offerta di titoli derivanti ***da uno dei seguenti elementi:***

i) la conversione o lo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ***sottoponibili al bail-in*** da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ***o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo;***

ii) ***la conversione o lo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio*** di potere di cui all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, o all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio* o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo; ▌

---

* Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).";

b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) i titoli derivanti ***da uno dei seguenti elementi:***

i) la conversione o lo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ***sottoponibili al bail-in*** da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ***o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo;***

ii) ***la conversione o lo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù*** dell'esercizio di potere di cui all'articolo 35, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, o all'articolo 42, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 o da parte di un'autorità pertinente di un paese terzo in virtù dell'esercizio di un potere comparabile nel contesto di procedure di risoluzione di un paese terzo; ▌ ";

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) sono inserite le lettere seguenti:

"d quater) "autorità pertinente di un paese terzo": un'autorità competente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 90), della direttiva 2014/59/UE o un'autorità pertinente di un paese terzo quale definita all'articolo 2, punto 74), della direttiva (UE) 2025/1;

d quinquies) "procedura di risoluzione di un paese terzo": una procedura di risoluzione in un paese terzo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 88), della direttiva 2014/59/UE o una procedura di risoluzione di un paese terzo quale definita all'articolo 2, punto 72), della direttiva (UE) 2025/1;";

b) ▌ è aggiunta la lettera seguente:

"f bis) "piccole imprese a media capitalizzazione":

i) società che ***non siano PMI e che***, in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a ***1 000***, totale dello stato patrimoniale non superiore a ***172 000 000*** EUR e fatturato netto annuale non superiore a ***200 000 000*** EUR;

ii) piccole imprese a media capitalizzazione quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 13 bis), della direttiva 2014/65/UE;";

3) all'articolo 15 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 4, e l'articolo 3, paragrafi 2 e 2 bis, in caso di offerta pubblica di titoli, i soggetti seguenti possono redigere un prospetto di emissione UE della crescita purché non abbiano titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato:

a) PMI;

b) piccole imprese a media capitalizzazione;

c) emittenti, diversi dalle PMI e dalle piccole imprese a media capitalizzazione, i cui titoli sono o saranno ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI;

d) offerenti di titoli emessi da emittenti di cui alle lettere a), b) e c).".

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2023/1542

Il regolamento (UE) 2023/1542 è così modificato:

1) all'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il presente capo non si applica agli operatori economici che nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio hanno registrato un fatturato netto inferiore a ***200*** milioni di EUR e non fanno parte di un gruppo costituito da imprese madri e figlie ***il cui fatturato netto,*** su base consolidata***, è pari o superiore al*** limite di ***200*** milioni di EUR ***nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio****.";*

2) l'articolo 52 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro e non oltre il 18 agosto 2028, e successivamente almeno ogni ***cinque*** anni, ***e senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo,*** l'operatore economico di cui all'articolo 48, paragrafo 1, riesamina ***e, ove necessario, aggiorna*** e mette a disposizione del pubblico, anche su internet, una relazione sulla propria strategia relativa al dovere di diligenza per le batterie. Nella relazione sono illustrate, in una modalità facilmente comprensibile agli utilizzatori finali e che identifica chiaramente i modelli di batteria interessati, tenendo debitamente conto del principio della riservatezza delle informazioni commerciali e di altre questioni di concorrenza, i dati e le informazioni sulle misure adottate dall'operatore economico per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 49 e 50, comprese le risultanze di effetti negativi significativi nelle categorie di rischio elencate all'allegato X, punto 2, e il seguito ad essi riservato, nonché una sintesi delle verifiche da parte di terzi eseguite a norma dell'articolo 51, compreso il nome dell'organismo notificato. Tale relazione riguarda inoltre, se del caso, l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione all'approvvigionamento, alla lavorazione e al commercio delle materie prime presenti nelle batterie.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. Gli operatori economici possono adempiere ai loro obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 3 fornendo le informazioni necessarie nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [*], anche attraverso un'unica relazione consolidata.

** Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj)."*

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2024/573

Il regolamento (UE) 2024/573 è così modificato:

1) all'articolo 20, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le importazioni ed esportazioni seguenti, tranne in caso di custodia temporanea quale definita all'articolo 5, punto 17), del regolamento (UE) n. 952/2013:

i) l'importazione o l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra;

ii) l'immissione sul mercato***, in prodotti e apparecchiature, di 10 tonnellate di CO_2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi oppure di 100 tonnellate di CO_2 equivalente o oltre di altri*** gas fluorurati a effetto serra ***durante l'anno civile;***

iii) l'esportazione di prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 3, che contengono gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 1 000, o il cui funzionamento dipende da tali gasi, a decorrere dalla data di divieto di cui all'allegato IV***, qualora l'esportazione sia consentita a norma dell'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma, o dell'articolo 22, paragrafo 4***;";

2) all'articolo 22, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. L'importazione e l'esportazione di gas fluorurati a effetto serra e di prodotti e apparecchiature che contengono tali gas o il cui funzionamento dipende da tali gas sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una licenza valida emessa dalla Commissione a norma dell'articolo 20, paragrafi 4 e 5, qualora la registrazione sia richiesta a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, lettera a).".

Articolo 7

Riesame

Entro [cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione, come previsto dalla raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, e sull'attuazione delle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2016/1036, (UE) 2016/1037, (UE) 2017/1129, (UE) 2023/1542 e (UE) 2024/573 modificate dal presente regolamento, compreso l'impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi, nonché sulla competitività delle piccole imprese a media capitalizzazione, tenendo conto anche degli aspetti economici, sociali e ambientali, se del caso. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione compila una rassegna delle definizioni esistenti di piccole imprese a media capitalizzazione che figurano negli atti giuridici dell'Unione. La relazione si concentra, in particolare, sull'eventuale necessità di rivedere le soglie entro le quali le piccole imprese a media capitalizzazione sono definite alla luce dell'inflazione, dell'ambito di applicazione e degli sviluppi economici e di mercato, al fine di prendere in considerazione, se del caso, un'ulteriore armonizzazione dell'applicazione della definizione di piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. La relazione si concentra inoltre sulle deroghe, le semplificazioni, le esenzioni e altri trattamenti preferenziali esistenti concessi alle piccole imprese a media capitalizzazione in tutti gli atti giuridici dell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri .

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*